



Legge federale sui diritti politici

Avamprogetto

(LDP)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 3 Domicilio politico

¹ Il luogo di domicilio ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 primo periodo Cost. (domicilio politico) è costituito dal Comune di residenza secondo l'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006³ sull'armonizzazione dei registri (LArRa).

² In casi eccezionali può essere costituito dal Comune di soggiorno secondo l'articolo 3 lettera c LArRa. Il Consiglio federale disciplina queste eccezioni.

³ I nomadi hanno il domicilio politico nel loro Comune di attinenza.

Art. 6 Voto dei disabili

¹ I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per disabilità, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.

² Per le votazioni le schede devono essere concepite in modo tale da consentire agli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti di compilarle autonomamente nel rispetto del segreto del voto.

¹ FF....

² RS **161.1**

³ RS **431.02**

Art. 10 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Il Consiglio federale può differire o annullare una votazione che ha ordinato, se esiste o è imminente un grave turbamento della formazione della volontà degli aventi diritto di voto, dell'espressione del voto o dello spoglio.

Art. 14, rubrica e cpv. 2–4

Verbalizzazione e trasmissione del risultato

² Il risultato e il processo verbale sono trasmessi al Cantone. Quest'ultimo compila i risultati provvisori per il suo territorio e ne controlla la plausibilità. Li comunica alla Confederazione e li pubblica, entro 13 giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale.

³ Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3) i Cantoni confermano alla Cancelleria federale il risultato pubblicato e, a richiesta, le trasmettono i processi verbali e le schede.

⁴ Accertato il risultato della votazione, le schede sono distrutte.

Art. 75a cpv. 3^{ter}

^{3ter} Se il termine di cui ai capoversi 1–3^{bis} non può essere osservato perché la votazione popolare è stata differita o annullata per i motivi di cui all'articolo 10 capoverso 1^{ter} oppure per tali motivi non ha potuto essere indetta per tempo, la votazione è indetta per il termine più vicino possibile.

Art. 76 cpv. 1, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 3

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

- c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente (domanda risolutiva).

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della domanda risolutiva. Se nella domanda risolutiva un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 77 cpv. 3

³ Per le irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione, i ricorsi al governo cantonale sulla votazione e sull'elezione sono inammissibili.

Art. 80 Ricorso al Tribunale federale

¹ Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile, conformemente alla legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale federale:

- a. contro le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale;
- b. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti;
- c. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum;
- d. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Consiglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione.

² Per i membri dei comitati d'iniziativa il ricorso è ammissibile anche contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

³ Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).

Art. 84 cpv. 2 e 3

² Può stabilire direttive per l'accertamento con mezzi tecnici dei risultati delle elezioni e votazioni; può in particolare prevedere un obbligo di autorizzazione.

³ Se le schede di voto o elettorali sono registrate e conteggiate elettronicamente, i servizi competenti secondo il diritto cantonale controllano mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 88 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini oppure le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:

b. in materia federale:

1. contro le decisioni della Cancelleria federale,
2. contro le decisioni dei Governi cantonali,
3. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Consiglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione.

Art. 97 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Ai ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari la limitazione dei motivi di ricorso secondo il capoverso 1 si applica soltanto se viene impugnata una decisione giudiziaria.

Art. 100 cpv. 3 e 4

³ Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria.

⁴ *Abrogato*

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 101a Ricorso in materia di diritti politici federali

¹ I ricorsi concernenti le votazioni popolari federali devono essere depositati presso il Tribunale federale entro cinque giorni dalla notificazione della decisione del Governo cantonale o dalla scoperta dell'irregolarità.

⁵ RS 173.110

² I ricorsi concernenti le elezioni del Consiglio nazionale devono essere depositati presso il Tribunale federale entro tre giorni dalla notificazione della decisione del Governo cantonale o dalla scoperta dell'irregolarità.

Art. 105 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se un ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari non è diretto contro una decisione giudiziaria, il Tribunale federale esamina liberamente i fatti.